

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Visto l'articolo 40 della legge provinciale n.5 del 7 Agosto 2006

Viene istituita la Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia Autonoma di Trento, che adotta il seguente

INDICE DELLO STATUTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

- [Articolo 1: Finalità](#)
- [Articolo 2: Sede](#)
- [Articolo 3: Elezioni della consulta](#)
- [Articolo 4: Organi della consulta](#)
- [Articolo 5: L'assemblea plenaria](#)
- [Articolo 6: Le commissioni](#)
- [Articolo 7: Gestione canali di d'Informazione/Social](#)
- [Articolo 8: Il presidente](#)
- [Articolo 9: Il vicepresidente](#)
- [Articolo 10: I segretari](#)
- [Articolo 11: Il consiglio di presidenza](#)
- [Articolo 12: Modalità di elezione degli organi della Consulta provinciale degli studenti](#)
- [Articolo 13: Convocazioni degli organi assembleari](#)
- [Articolo 14: Relazioni con la CPS di Bolzano](#)
- [Articolo 15: Comitato e modifiche statutarie](#)
- [Articolo 16: Indipendenza dalle correnti partitiche](#)
- [Articolo 17: Disposizioni finali](#)

STATUTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

ART. 1 Funzioni

1. La Consulta Provinciale degli Studenti, di seguito denominata CPS, è l'organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale, istituito nel 1996 con il D.P.R. 567/1996 così come modificato ed integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05, 268/07 e dalla legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n.5.

2. La CPS ha lo scopo di assicurare un confronto tra tutti gli studenti e le studentesse iscritti alle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio provinciale favorendo la comunicazione, ottimizzando e integrando in rete le attività extrascolastiche, creando e/o migliorando gli spazi e gli strumenti funzionali ai bisogni di scambio e d'incontro. Nel momento in cui viene costituita ha una durata di due anni.

3. La CPS valorizza il potenziamento dell'offerta formativa proveniente dal territorio e formula, in collaborazione con gli organismi competenti, proposte per arricchire la scuola e il mondo studentesco.

4. La Consulta degli Studenti si confronta e interloquisce con gli enti territoriali e le istituzioni politiche a tutti i livelli al fine di assicurare una rappresentanza efficace in grado proporre soluzioni a quei problemi della comunità studentesca la cui risoluzione non è prerogativa dell'istituzione scolastica.

5. La CPS può promuovere rapporti di collaborazione con le Associazioni Studentesche locali e nazionali e con gli ex membri della Consulta, ferma restando la propria autonomia decisionale, organizzativa e politica che è tutelata dal presente Statuto.

6. La CPS può promuovere progetti di volontariato, sviluppo della persona, sensibilizzazione su temi sociali e ambientali, valorizzazione delle capacità espressive artistiche e culturali degli studenti, informazione sugli organi collegiali

della scuola e sui diritti degli studenti. Per raggiungere tali obiettivi la CPS può stringere rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati nonché con organismi e associazioni operanti nel campo delle politiche giovanili, del mondo della scuola, della cultura, del sociale e della salvaguardia dell'ambiente.

7. La CPS persegue finalità di coordinamento, informazione, rappresentanza delle proprie attività in ambito scolastico, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

ART 2 Principi fondamentali

1. La CPS è indipendente da qualsiasi corrente politica e partitica. Nel corso delle riunioni, i membri della CPS, nell'esprimere pareri o fare riferimenti relativi a coalizioni politiche e a uomini o partiti politici, non devono fare propaganda. A garantire l'autonomia e l'apartiticità della CPS sono il Presidente e l'organo di garanzia.
2. Ogni componente della CPS, in virtù del suo ruolo istituzionale, si impegna a ricoprire l'incarico con un atteggiamento collaborativo e propositivo e con un comportamento corretto

ART. 3 Elezioni della Consulta

1. Sono componenti effettivi della CPS due studenti eletti da ciascun Istituto scolastico e formativo del secondo ciclo di istruzione della Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'art 40 della Lp n° 5 del 7 agosto 2006. Il mandato dei membri della consulta è biennale.
2. Le elezioni per il rinnovo dell'assemblea plenaria della CPS avvengono all'inizio dell'anno scolastico. Entro il 31 ottobre di ogni anno le segreterie di tutte le scuole interessate dovranno comunicare al/lla referente della CPS designato/a presso il Dipartimento Istruzione e Cultura i nominativi e i dati utili di ogni rappresentante eletto, per consentire la convocazione dell'assemblea plenaria.
3. Nei casi di accorpamento degli Istituti o di palesi necessità, le Istituzioni scolastiche dovranno tutelare l'adeguata rappresentanza degli studenti delle realtà scolastiche accorpate, nominando se necessario un numero maggiore di rappresentanti della CPS.
4. Qualora in un Istituto scolastico non venissero presentate candidature alla carica di rappresentante presso la CPS, o venisse presentata una sola

candidatura, il Dirigente scolastico ha facoltà di nominare, sentiti i rappresentanti degli studenti del consiglio dell'istituzione, uno o due delegati, a seconda delle necessità, i quali parteciperanno alle riunioni della CPS con diritto di voto.

5. I membri della CPS decadono nel momento in cui terminano il loro percorso alle scuole superiori o si trasferiscono in una nuova istituzione scolastica; in tal caso sarà compito dell'Istituzione scolastica nominare un sostituto tra i primi dei non eletti o, in mancanza di questi, attraverso l'indizione di elezioni suppletive oppure con l'individuazione di un rappresentante da parte del Dirigente scolastico, come previsto dall'art 3, comma 4 del presente statuto.

ART. 4 Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta Provinciale degli Studenti:

- a. l'assemblea plenaria;
- b. le commissioni;
- c. il Presidente;
- d. l'ufficio di presidenza
- e. il consiglio di presidenza;
- f. il vicepresidente;
- g. i segretari

ART. 5 L'assemblea plenaria

1. Partecipano all'assemblea plenaria tutti i componenti effettivi eletti dagli studenti dei vari Istituti. È possibile la partecipazione di persone esterne alla CPS esclusivamente su invito del Presidente o del consiglio di presidenza e solo a titolo consultivo.

2. I componenti della CPS sono tenuti a comunicare tempestivamente la propria assenza dalle riunioni scrivendo a segreteria.consulta@scuole.provincia.tn.it e alla segreteria della propria scuola.

3. Dopo due assenze ingiustificate ai suddetti lavori, il membro sarà ritenuto, a tutti gli effetti, dimissionario e sarà sostituito nell'incarico dal primo studente dei non eletti

della stessa scuola. In assenza di sostituto si procede all'elezione o alla nomina di un nuovo rappresentante va individuato dalla scuola entro 30 giorni.

4. Hanno diritto di assistere alle sedute dell'assemblea, senza diritto di voto, i referenti della CPS, il Presidente della Provincia, l'Assessore provinciale all'Istruzione, il Sovrintendente scolastico, il Dirigente generale del dipartimento istruzione e cultura e gli ex- presidenti della CPS.
5. L'eventuale partecipazione di giornalisti e rappresentanti dei mezzi di informazione, nonché di rappresentanti degli studenti non eletti nell'ambito della CPS, può avvenire solo se espressamente autorizzata dal Presidente.
6. L'assemblea viene convocata, di norma una volta al mese, salvo eccezioni concordate con l'assemblea plenaria, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti o di un terzo del consiglio di presidenza.
7. All'assemblea vengono presentati le attività e i progetti della CPS formulati dal consiglio di presidenza, dal Presidente o dalle commissioni; questi dovranno essere discussi ed in seguito sottoposti al voto dell'assemblea prima di procedere alla loro realizzazione pratica. Il voto dell'assemblea è vincolante.
8. L'assemblea ha potere propositivo: può presentare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri, piani di lavoro al consiglio di presidenza il quale, previo esame di conformità con quanto disposto dal presente Statuto, presenta il disegno all'intera assemblea che lo vota.
9. Per garantire la trasparenza ed il giusto riconoscimento dell'impegno dei singoli membri, al termine delle riunioni plenarie della Consulta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Presidente o un suo delegato e controfirmato dal/dalla referente della CPS che dovrà essere consegnato da parte dello studente alla segreteria della propria scuola.
Qualora invece un componente della Consulta venisse coinvolto in un impegno istituzionale durante l'orario scolastico in rappresentanza della Consulta, comunicherà per iscritto al proprio Dirigente l'impegno, richiedendone l'autorizzazione, mettendo per conoscenza il/la referente della Consulta che contestualmente ne confermerà l'ufficialità.
10. L'assemblea elegge fra i suoi membri 4 componenti del Consiglio Provinciale dei Giovani e 2 componenti della Consulta comunale degli Studenti
11. L'attività della CPS viene supportata tecnicamente e garantita dal punto di

vista organizzativo e di raccordo istituzionale dal/la referente provinciale, che viene coinvolta e informata preventivamente, rispetto alle attività che la CPS intende porre in essere.

Il/la referente, partecipa ai lavori della Consulta pur non influenzandone gli indirizzi, esprime pareri tecnici sulle deliberazioni della Consulta nel rispetto dell'autonomia e della gestione della stessa, assicura, unitamente agli uffici amministrativi e contabili cui i fondi sono stati affidati, un utilizzo degli stessi coerente e pertinente con le finalità della Consulta. Nel ruolo di educatore inoltre, ha il compito di garantire nel rispetto delle norme vigenti, la correttezza, la democraticità e il buon andamento dei lavori della Consulta ma soprattutto di sostenere la più ampia partecipazione dei giovani, favorendo un consapevole e responsabile esercizio di democrazia diretta e di cittadinanza attiva da parte dei rappresentanti eletti. Tale figura inoltre, contribuisce al consolidamento del ruolo della Consulta, creando una sorta di anello di congiunzione tra le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione consentendo pertanto a quest'ultima, la conoscenza delle aspettative e dei problemi della scuola in modo più diretto e preciso

ART. 6 Le commissioni

1. Per favorire un rapido e ordinato svolgimento dei progetti approvati dalla CPS, l'assemblea plenaria si divide in *commissioni*, proposte dall'ufficio di presidenza e approvate in assemblea plenaria durante la prima seduta organizzativa.
2. Tutti i membri della CPS scelgono a quale commissione appartenere partecipano ai lavori della commissione prescelta per tutta la durata della Consulta.
3. Eventuali cambi di commissione devono essere comunicati in anticipo al Presidente della CPS ed autorizzati dal Presidente della Commissione per la quale si è fatta domanda di spostamento.
4. Viene istituita la commissione permanente **Istruzione**
5. Per essere operativa, ogni commissione deve raggiungere il numero minimo di 9 rappresentanti. La commissione che si occuperà di comunicazione non è soggetta ad un numero minimo, si prevede però un massimo di cinque componenti
6. Ogni commissione elegge un Presidente che si occupa di gestire e coordinare i lavori. Il Presidente è membro di diritto del consiglio di presidenza.

7. Il Presidente della CPS ha facoltà di sfiduciare un Presidente di commissione, esprimendo le motivazioni tramite comunicazione alla commissione interessata e all'assemblea plenaria. In questo caso, la commissione si riunisce entro dieci giorni per procedere all'elezione di un nuovo Presidente oppure per la riconferma dello stesso con una votazione a maggioranza semplice.
8. Ogni commissione nomina un vicepresidente e un segretario che coadiuvano il Presidente nell'espletare le proprie funzioni; l'elezione di questi componenti e le loro funzioni sono analoghe a quelle previste dagli articoli 9, 10, 11 e 13.
9. Le commissioni svolgono il proprio compito in modo autonomo comunicando il calendario dei lavori al consiglio di presidenza, che ne sorveglia l'operato.
10. I documenti e le proposte presentate dalle commissioni all'assemblea plenaria sono tutti soggetti a votazione e possono essere modificati in sede di dibattito.
11. Le commissioni vengono convocate dai Presidenti ogni qualvolta sia necessario, anche in orario pomeridiano.
12. Il mandato delle commissioni ha durata annuale o termina a seguito di deliberazione dell'assemblea plenaria, qualora si ritenga che la commissione non sia più necessaria o che non stia adempiendo alle funzioni affidatele
13. Le commissioni hanno facoltà di creare sottocommissioni e prevedere l'elezione di un suo portavoce. Tale carica non comporta tuttavia il diritto a prendere parte al consiglio di presidenza, salvo disposizioni del Presidente della CPS

ART 7 Gestione canali d'informazione/social media

1. Si prevede la nomina di un addetto alla gestione della comunicazione, dei canali d'informazione e social media all'interno di ogni commissione. La nomina spetta al Presidente della commissione.
2. Gli addetti alla comunicazione hanno lo scopo di tenere aggiornata la rassegna stampa, realizzare e coordinare i progetti riguardanti i mass media nonché mantenere i rapporti con gli organi d'informazione. Sia per le comunicazioni tradizionali sia quelle postate sui canali social è fondamentale garantire il confronto con il dipartimento.
3. La CPS di Trento è dotata di un profilo instagram ed un pagina facebook. L'utilizzo delle stesse è affidato all'ufficio di presidenza e agli addetti alla comunicazione delle varie commissioni. Gli indirizzi sono i seguenti:

<https://instagram.com/cps.tn?igshid=YmMyMTA2M2Y=>
<https://www.facebook.com/cpstrento>

4. Nella gestione dei canali social l'ufficio di presidenza è garante della trasparenza dei contenuti pubblicati.
5. Le commissioni non possono creare profili social autonomi.
6. I rapporti con la stampa (interviste, partecipazioni televisive, pubblicazioni sulla stampa) vanno condivisi preventivamente con l'addetta/o stampa del Dipartimento istruzione e cultura, oltre che con il/la referente tecnico/organizzativo/a della Consulta, allo scopo di una comunicazione trasparente, condivisa e soprattutto unitaria.

ART. 8 Il Presidente

1. Il presidente convoca l'assemblea plenaria, ne coordina i lavori, facilita le attività della Consulta, modera gli interventi dell'assemblea. Il Presidente dirige i lavori del consiglio di presidenza, presenza alle riunioni delle commissioni e rappresenta la CPS in occasione di convocazioni da parte di istituzioni, enti ed associazioni, sia locali che nazionali.
2. Il Presidente rimane in carica per due anni o fintantoché non decade dalla carica di rappresentante della Consulta per i motivi di cui all'art. 3 comma 5.
3. Al fine di garantire il proseguimento della rappresentatività istituzionale nelle occasioni che si presentano dal momento in cui lo studente non appartiene più alla scuola e cessa di rappresentarla (per conseguimento della maturità), fino all'elezione del nuovo presidente, lo studente presidente eletto frequentante il quinto anno, è tenuto (nel caso in cui il vice si trovi nella stessa situazione di studente maturando, che altrimenti lo rappresenterebbe a pieno titolo per impedimento o impossibilità come durante l'anno scolastico), a individuare quanto prima componente della Consulta, al quale delegare il mandato di rappresentare la Consulta nelle circostanze istituzionali che nel frattempo si verificano. Tale scelta dovrebbe preferibilmente ricadere sulla figura del segretario di fiducia designato dallo stesso presidente all'inizio del mandato. Egli lavorerà fianco a fianco al presidente di Consulta, fin dal primo momento della sua individuazione, durante tutta la durata del mandato, in modo da promuovere la formazione di una persona in grado di garantire la piena continuità istituzionale nelle circostanze in cui la sua presenza sia richiesta.
4. Il Presidente ha l'obbligo di redigere un programma di presidenza con la

consulenza del vicepresidente e dei segretari, al fine di determinare gli indirizzi programmatici per il biennio in cui è in carica. Il documento è sottoposto alla votazione dell'assemblea non appena redatto.

5. Al termine del proprio mandato, il Presidente uscente della CPS può assumere il ruolo di tutor per la durata del primo anno di attività della neo costituita CPS. Il tutor appoggia e supporta il nuovo Presidente nella gestione della CPS ed è membro senza diritto di voto dell'Ufficio di Presidenza.
6. Il Presidente è garante del presente Statuto, deve applicarlo e vigilare sulla corretta applicazione nei diversi ambiti mantenendo un ruolo *super partes*.
7. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Provinciale dei Giovani e del Consiglio del Sistema Educativo Provinciale.
8. Il Presidente nomina, entro la seconda plenaria dell'anno, 3 componenti per il Consiglio Provinciale del Sistema Educativo. La scelta può ricadere anche su studentesse o studenti non rappresentanti della Consulta che frequentano il secondo ciclo di istruzione. Designa inoltre un numero congruo di sostituti tale da garantire la rappresentatività all'interno dell' Organismo, in relazione al conseguimento della maturità dei componenti effettivi, per il periodo che va dalla conclusione dell'anno scolastico, alla ripresa delle attività di Consulta . Designa inoltre i rappresentati richiesti dalle istituzioni/Enti locali ecc che intendono avvalersi dei rappresentanti della CPS, allo scopo di contribuire alle attività da loro promosse.

ART. 9 Il vicepresidente

1. Il vicepresidente esercita le stesse funzioni del presidente nel caso in cui quest'ultimo dovesse essere assente e collabora con il presidente nell'organizzazione dei lavori della CPS.
2. Il vicepresidente può, su delega del presidente, convocare l'assemblea plenaria e sostituire lo stesso in qualità di delegato.

ART. 10 I segretari

1. I segretari sono due: uno è scelto su indicazione del Presidente, mentre il secondo viene eletto dall'assemblea.

2. I segretari hanno il compito di verbalizzare le riunioni dell'assemblea e di assistere il presidente durante gli incontri istituzionali, documentando tali circostanze (verbali, foto ecc.). Supportano inoltre l'attività del Presidente e del suo vice nell'organizzazione e nella realizzazione dei lavori della CPS. Possono anche presenziare, se necessario, alle riunioni convocate da Istituzioni, Enti e Associazioni.

3. Il verbale deve essere inviato alla referente della CPS prima della convocazione della nuova assemblea, allo scopo di poterlo leggere pubblicamente e approvare in plenaria prima dell'avvio della riunione successiva

I segretari sono incaricati di verificare le presenze alle riunioni e di segnalare le assenze ingiustificate che verranno fatte presenti alle scuole di appartenenza degli studenti eletti, allo scopo di far sostituire i componenti che dopo due assenze ingiustificate decadranno

4. I segretari collaborano nel mantenimento della compostezza dell'assemblea plenaria. Essi hanno l'obbligo di segnalare,, eventuali comportamenti fuori luogo all'organo di garanzia.

5. I segretari sono incaricati del rilascio degli attestati di partecipazione al termine delle riunioni plenarie.

ART. 11 Il consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza è composto di diritto dal Presidente, dal vicepresidente, dai segretari della CPS e dal presidente, il vice presidente ed il segretario di ciascuna commissione.

2. Il consiglio di presidenza può proporre al Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva dell'assemblea plenaria. L'ordine del giorno è approvato a maggioranza assoluta e successivamente deliberato dal Presidente della CPS.

3. L'ordine del giorno va trasmesso al/lla referente e a tutta l'assemblea, alcuni giorni prima della convocazione della riunione.

4. Il consiglio di presidenza ha compiti di attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea. Si incarica inoltre di rendere esecutivo il programma di presidenza coordinando i lavori delle commissioni e stabilendo gli obiettivi di queste ultime.

5. Il consiglio di presidenza stabilisce gli indirizzi di spesa del budget della CPS,

assicurando il corretto svolgimento dei progetti organizzati dalle commissioni.

6. Il consiglio di presidenza stila il rapporto finale sull'attività della consulta contenente le relazioni sui progetti delle varie commissioni.
7. Il consiglio di presidenza delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.
8. Ogni membro del consiglio di presidenza decade dall'incarico a seguito di un'assenza ingiustificata e viene sostituito secondo le modalità indicate nell'art. 13
9. Il consiglio di presidenza può essere convocato dal presidente o su richiesta motivata di almeno $\frac{1}{3}$ dei suoi componenti, concordando le modalità di incontro, la data e gli orari.

ART. 12 Modalità di elezione e di sfiducia degli organi elettivi della Consulta Provinciale degli Studenti

1. Le modalità di voto per la carica del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti sono le seguenti:
 - hanno diritto di voto tutti i membri effettivi dell'assemblea regolarmente eletti dalle scuole di appartenenza;
 - il voto è segreto;
 - sovrintendono all'elezione due scrutatori nominati dall'assemblea. Essi non possono presentarsi come candidati alle elezioni;
 - la votazione è ritenuta valida quando partecipa la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea.
 - il presidente uscente della CPS presiede l'assemblea, coordinando i procedimenti elettorali e di insediamento della nuova Consulta.
2. Le candidature dovranno essere presentate in sede assembleare. Ogni candidato ha diritto ad almeno 3 minuti di tempo per una breve presentazione dinanzi all'assemblea
3. Viene eletto alla carica di Presidente il candidato che riceve la maggioranza

relativa dei voti. In caso di parità tra due candidati si procede al ballottaggio tra i due; in tal caso è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

4. L'elezione del Vicepresidente si svolge a parte, in seguito a quella del Presidente, e segue le stesse modalità descritte nei commi 1, 2 e 3.
5. I risultati delle votazioni per la carica di presidente, vice presidente ed i due segretari della CPS sono valide per due anni dopodichè la consulta dovrà essere rinnovata con nuove elezioni a meno che nel frattempo qualcuno non concluda il proprio percorso scolastico; in questo caso subentra la surroga dei componenti che verranno inviati dalle scuole.
6. Tutti i membri della CPS che ricoprono cariche elettive possono essere sfiduciati dall'assemblea tramite mozione regolarmente inserita in ordine del giorno e votata dai $\frac{2}{3}$ dell'assemblea. I proponenti ne motivano le ragioni in forma scritta e orale.
7. Tutte le cariche vengono di norma elette durante la seconda seduta dell'assemblea plenaria. L'elezione delle cariche può avvenire durante la prima seduta dell'assemblea plenaria solamente a condizione che sia assicurato durante la stessa, il tempo necessario alla presentazione del lavoro svolto dalla CPS uscente, alla presentazione degli organi della Consulta e al confronto su proposte progettuali rivolte alla CPS entrante.

ART. 13 Convocazioni degli Organi assembleari

1. Una volta costituita, la CPS, delibererà le date degli incontri di tutto l'anno scolastico, tenendo conto delle chiusure previste dal calendario scolastico e assicurando che i giorni mensili della convocazione siano a rotazione all'interno della settimana.
2. La convocazione delle riunioni della CPS, deve portare data non successiva al quinto giorno precedente l'assemblea. Essa viene diramata a tutti gli Istituti scolastici e agli stessi componenti da parte degli Uffici preposti.
3. La prima assemblea di inizio anno scolastico deve essere effettuata di norma entro il 15 novembre. Di conseguenza gli Istituti dovranno comunicare in tempo utile i nominativi dei nuovi membri eletti ai sensi dell'art. 3, comma 2.

ART. 14 Relazioni con la CPS di Bolzano

1. Le consulte provinciali di Trento in accordo con quella di Bolzano (rappresentata nelle tre lingue di rappresentanza) si impegnano a mantenere solidi rapporti di collaborazione e comunicazione tra le stesse
2. I consigli di presidenza della CPS di Trento e Bolzano si impegnano ad incontrarsi durante l'anno per condividere progetti, modalità di lavoro e strategie per migliorare l'efficienza dei due organi.
- 3.—I consigli di presidenza della CPS di Trento e Bolzano possono organizzare delle plenarie comuni utilizzando risorse in condivisione

ART. 15 Meeting annuali

1. Sono previsti tre incontri annuali tra i presidenti delle consulte provinciali studentesche del Tirolo, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano.
2. Agli incontri previsti dal seguente articolo prendono parte tutti e tre i Presidenti delle Consulte della Provincia di Bolzano: il Presidente della Consulta di Bolzano in lingua Ladina, il Presidente della Consulta di Bolzano in lingua Italiana e il Presidente della Consulta di Bolzano in lingua Tedesca. Si precisa che il numero di studenti di Bolzano non deve essere superiore a 5.
3. Il primo incontro si svolge entro e non oltre la fine di dicembre in videoconferenza online. A tale incontro partecipano massimo tre persone per ogni consulta provinciale studentesca. L'obiettivo è organizzare un secondo momento di confronto in presenza, da svolgersi entro la fine di febbraio.

ART. 16 Disposizioni finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte dell' assemblea. Ad esso si vuole dare la massima diffusione all'interno del mondo scolastico attraverso la Consulta stessa, con il supporto del Dipartimento Istruzione e cultura nonché dalle Istituzioni scolastiche interessate.
2. Entro l'ultima plenaria della CPS tutte le commissioni dovranno creare una propria relazione che illustri i progetti e i temi discussi e tracciare un bilancio interno sulle ricadute del lavoro sugli studenti e sui membri della commissione stessa. Questo materiale dovrà essere trasmesso al presidente della CPS che utilizzerà i contenuti delle relazioni, allo scopo di redigere una relazione di fine mandato. Il documento finale, oltre che dare evidenza del lavoro delle singole commissioni, traccerà un bilancio complessivo della partecipazione

Trento, 4 DICEMBRE 2024



sottolineando i punti di forza e debolezza riscontrati durante l'anno e le linee di indirizzo, gli obiettivi e le priorità ritenute importanti; il frutto di questo lavoro poi verrà condiviso—per il tramite delle segreterie scolastiche a tutti i componenti della realtà scolastica (Dirigenti e Direttori, studenti, docenti, genitori e personale scolastico). Sarà cura dei rappresentanti di istituto in CPS assicurarsi che il materiale sia diffuso capillarmente.

3.I componenti della Consulta si impegnano a rispettare le disposizioni contenute nel vademecum quali parte integranti del presente statuto

Letto e approvato a Trento, 4 dicembre 2024